

Notiziario Breve

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2016

15 gennaio 2016

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302, S.O. n. 70, la [L. 28.12.2015, n. 208](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2016. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IN EVIDENZA



♦ [Regime forfetario](#)

Dal 2016 il regime "forfetario" resta l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, in possesso di specifici requisiti. Infatti, a decorrere dal 1.01.2016, il regime dei "minimi" è soppresso, pur restando comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età, per coloro che già lo applicavano. Le novità più rilevanti che hanno interessato, dal 2016, il regime forfetario riguardano: a) l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5%, che potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività; b) l'incremento delle soglie di ricavi e compensi (rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di € 15.000,00 per i professionisti e di € 10.000,00 per tutte le altre categorie). Si ricorda che il regime forfetario è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, pur essendo, comunque, consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. [\[...\]](#)



♦ [Pagamenti in contanti](#)

È vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, nonché di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 3.000,00 (anziché € 1.000,00). Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di € 1.000,00 (money transfer). [\[...\]](#)

APPROFONDIMENTI



Imposte dirette

♦ Detrazione IVA acquisto immobili residenziali classe energetica A o B	Pag. 8	♦ Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali	Pag. 9
♦ Proroga detrazione per efficienza energetica (65%)	Pag. 8	♦ Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali	Pag. 10
♦ Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per acquisto di mobili	Pag. 8	♦ Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 10
♦ Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie	Pag. 8	♦ Rivalutazione beni d'impresa	Pag. 10
♦ Detrazione 19% per canoni leasing per abitazione principale	Pag. 9	♦ Trasmissione dei dati sanitari e dichiarazione precompilata	Pag. 10
♦ Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali	Pag. 9		



IVA

♦ Aumento aliquote IVA	Pag. 11	♦ Reverse charge prestazioni delle imprese consorziate ai soci	Pag. 11
--	---------	--	---------



IMU-Tasi

♦ IMU e Tasi al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli	Pag. 11	♦ Tasi immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare	Pag. 11
♦ Esenzione IMU terreni agricoli	Pag. 11	♦ Rendita catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)	Pag. 11
♦ Soggetti passivi Tasi	Pag. 11		



Altre imposte e tasse

♦ Imposta di registro per acquisto "prima casa"	Pag. 12		
---	---------	--	--



Accertamento e riscossione

♦ Termini per gli accertamenti IVA	Pag. 12	♦ Applicazione dei nuovi termini di accertamento	Pag. 12
♦ Termini per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette	Pag. 12	♦ Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali	pag. 12



Lavoro e previdenza

♦ Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato	Pag. 13	♦ Aliquota contributiva lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata	Pag. 13
---	---------	---	---------



Agevolazioni

♦ Contributo sostituzione autocaravan Euro 0, Euro 1 e Euro 2	Pag. 13	♦ Contributo per acquisto di uno strumento musicale	Pag. 13
♦ Credito di imposta acquisto beni strumentali nel Sud	Pag. 13		



Varie

♦ Albo unico dei promotori finanziari	Pag. 14	♦ Riscossione canone RAI	Pag. 14
♦ Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto	Pag. 14	♦ Soppressione tassa unità da diporto	Pag. 14
		♦ Entrata in vigore	Pag. 14

IN EVIDENZA

**Regime forfetario**

Tra le condizioni per beneficiare del regime forfetario di cui all'art. 1, c. 54 L. n. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell'anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano **in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **eccedenti l'importo di € 30.000,00**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, **l'aliquota d'imposta è stabilita nella misura del 5%** (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi). Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche. Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della **contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%** (anziché mancata applicazione del minimale contributivo). La riduzione contributiva è applicabile per l'accredito della contribuzione (art. 2, c. 29 L. n. 335/1995).

REQUISITI CONTABILI	Compensi	I ricavi conseguiti ovvero i compensi percepiti non devono essere superiori ai limiti indicati in apposita tabella , diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.	Ragguagliati all'anno. Nuovi limiti dal 2016
	Spese per dipendenti	Non devono essere complessivamente superiori a € 5.000,00 lordi le spese sostenute per lavoro accessorio , per lavoratori dipendenti , collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa).	
	Costo beni strumentali	Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali non deve superare € 20.000,00¹ . Nota¹ <ul style="list-style-type: none"> Il limite è verificato con riferimento al costo sostenuto, al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione. Non concorrono, inoltre, alla formazione del limite i beni immateriali che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'attività (avviamento). 	Alla chiusura dell'esercizio.
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini del calcolo del predetto limite: <ul style="list-style-type: none"> per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir); i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%. Non rilevano: <ul style="list-style-type: none"> beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46; beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. 	
REQUISITI REDDITUALI	Redditi da lavoro dipendente	È abrogata la disposizione che imponeva che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione dovessero essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Dal 2016 non possono avvalersi del regime i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti € 30.000,00 . La condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.	



Regime forfetario (segue)

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FORFETARIO

Regimi speciali

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Non residenti

Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Cessioni fabbricati o mezzi di trasporto

Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Società trasparenti

Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone** o associazioni ovvero a **società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale**.

Redditi di lavoro dipendente

Soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati ex artt. 49 e 50 Tuir eccedenti € 30.000,00.
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Tavola n. 1

Nuovi limiti dei ricavi

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%
Nota	Individuazione dei limiti dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; - si deve fare riferimento al regime utilizzato nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario. 		

**Regime forfetario (segue)**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO	Imponibile forfetario	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
	Deducibilità contributi previdenziali	I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito ; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	15% (o 5%)	<p>Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%.</p> <p>Aliquota 5% per inizio nuove attività</p> <ul style="list-style-type: none"> Dal 2016, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per i primi 5 anni (anziché 3 anni) si applica un'imposta sostitutiva ridotta al 5% (anziché la riduzione di 1/3 del reddito), se: <ul style="list-style-type: none"> il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime. <p>Nota bene Il beneficio della riduzione dell'aliquota d'imposta è riconosciuto per il periodo 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 avvalendosi della precedente riduzione di 1/3 del reddito.</p>
	Versamento dell'imposta	Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
RITENUTA D'ACCONTO	Esclusione	I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
	Apposita dichiarazione	A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

**Regime forfetario (segue)****SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

IMPOSTE DIRETTE	Esoneri	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di: <ul style="list-style-type: none"> registrazione e di tenuta delle scritture contabili; applicazione dell'Irap; operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi; applicazione delle ritenute sulla fattura, rilasciando apposita dichiarazione; applicazione degli studi di settore e dei parametri; redazione della comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.
	Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> Rimane fermo l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998. <p>Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante l'approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.</p>
IVA	Esoneri	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati: <ul style="list-style-type: none"> dal versamento dell'IVA; da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (salve le eccezioni) dalla dichiarazione IVA annuale, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento.
	Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti sono tenuti a osservare gli obblighi di: <ul style="list-style-type: none"> numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; conservazione dei relativi documenti; presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat; versare l'IVA in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000,00 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. <p>Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.</p>
AGEVOLAZIONE	Contribuzione ridotta dal 2016	<ul style="list-style-type: none"> Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali. Su tale reddito si applica la contribuzione ridotta del 35%, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata.
	Precedente agevolazione	Non si applicava il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

EFFETTI DELLE NOVITÀ SUL PRECEDENTE REGIME DEI MINIMI

SINTESI	Abrogazione	È abrogato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.	Dal 2016
	Disposizione transitoria	I soggetti che, nel periodo di imposta in corso al 31.12.2015, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del 35° anno di età.	



Pagamenti in contanti

È vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, nonché di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 3.000,00** (anziché € 1.000,00). **Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di € 1.000,00 (money transfer)**. È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti **canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i **soggetti della filiera dei trasporti** provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Dal	1.01.2016	Limite di valore consentito per l'uso del contante	Inferiore a € 3.000,00¹.
Dal	6.12.2011	Limite di valore consentito per il trasferimento di contanti (fino al 31.12.2015) e titoli al portatore tra soggetti diversi	Inferiore a € 1.000,00¹.
Dal al	13.08.2011 5.12.2011		Inferiore a € 2.500,00 ¹ .
Dal al	31.05.2010 12.08.2011		Inferiore a € 5.000,00 ¹ .
Dal al	25.06.2008 30.05.2010	Limite di valore consentito per l'uso del contante	€ 12.499,99.
Dal al	30.04.2008 24.06.2008		€ 4.999,99.
Fino al	29.04.2008		€ 12.500,00.

Nota¹

- Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono **artificiosamente frazionati** allo scopo di eludere la legge.
- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore al limite (ma complessivamente di ammontare superiore), sfuggono al divieto (poiché tra loro non cumulabili) quelli relativi:
 - a **distinte e autonome operazioni**;
 - alla medesima operazione, quando il frazionamento è connesso all'operazione stessa (esempio: contratto di somministrazione);
 - alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (esempio: pagamento rateale).

CONTANTE

Trasferimenti	Dal 1.01.2016 sono vietati i trasferimenti di contante di importo pari o superiore a € 3.000,00 . I trasferimenti eccedenti tale limite devono essere eseguiti mediante intermediari abilitati (banche, Poste).
Prelievi e versamenti	Le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante oltre soglia, richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione dell'art. 49 D. Lgs. n. 231/2007; pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Comunicazioni obbligatorie solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.
Cambia-valute	Dal 1.01.2016 aumenta da € 2.500,00 a € 3.000,00 anche il limite per la negoiazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta per i soggetti iscritti ex art. 17-bis D. Lgs. n. 141/2010.



Pagamenti in contanti (segue)

MONEY TRANSFER

Per il **servizio di rimessa di denaro** [art. 1, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 11/2010 - “Money transfer”] il **limite rimane pari a € 1.000,00**.

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI

- Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a **€ 1.000,00**.
- In caso di **trasferimento**, il **cedente** è tenuto a **comunicare i dati identificativi del beneficiario**, nonché la **data del trasferimento** alla banca o alle Poste **entro 30 giorni**.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, di importo **superiore a € 1.000,00**, esclusivamente mediante l'**utilizzo di strumenti telematici**.

CANONI DI LOCAZIONE

È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che **escludessero l'uso del contante** e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Dal
1.01.2016

Rispetto del limite di € 3.000,00 per pagamenti in contanti.

TRASPORTI

È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i **soggetti della filiera dei trasporti** provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

PAGAMENTI TELEMATICI PROFESSIONISTI

I soggetti che effettuano l'attività di **vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali**, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito nonché, **dal 1.01.2016, con carte di credito, a prescindere dall'importo**.

Tale obbligo non si applica nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.

Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e, in particolare, per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a € 5,00, entro il 1.02.2016, il Ministero dell'Economia provvede, con proprio decreto, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché a fissare le modalità attuative, le fattispecie **costituenti illecito** e le relative **sanzioni pecuniarie amministrative**.

APPROFONDIMENTI

Si sintetizzano alcune delle ulteriori disposizioni contenute nella L. 28.12.2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2016.



Imposte dirette

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI CLASSE ENERGETICA A O B

[Art. 1, c. 56](#)

- Ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo** corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2016**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle **imprese costruttrici** delle stesse.
- La detrazione è ripartita in **10 quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

PROROGA DETRAZIONE PER EFFICIENZA ENERGETICA (65%)

[Art. 1, cc. 74, lett. a\),
87, 88](#)

- La detrazione per interventi di efficienza energetica è confermata pari al **65% fino al 31.12.2016**.
- Per le spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti che si trovano nella "no tax area", in luogo della detrazione possono optare per la **cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di:
 - a) titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500,00, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell'abitazione principale con le relative pertinenze;
 - b) titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000,00 ovvero a € 4.800,00.
- Le detrazioni per interventi di efficienza energetica sono usufruibili anche dagli **Istituti autonomi per le case popolari** (Iacp), comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad **edilizia residenziale pubblica**.
- Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento** o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
 - a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER ACQUISTO DI MOBILI

[Art. 1, c. 74, lett. c\)](#)

- La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata nella misura del **50% fino al 31.12.2016**.
- È prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione Irpef del **50% per l'acquisto di mobili**, nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE

[Art. 1, c. 75](#)

- Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano **costituito nucleo da almeno 3 anni**, in cui almeno uno dei componenti **non abbia superato i 35 anni**, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a € 16.000,00**. Il beneficio non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.



Imposte dirette (segue)

DETRAZIONE 19% PER CANONI LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE

[Art. 1, cc. 82, 84](#)

- Dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
 - a) **i canoni, e i relativi oneri accessori**, per un importo **non superiore a € 8.000,00**, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo **non superiore a € 20.000,00**, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale **entro un anno** dalla consegna, sostenuti da **giovani di età inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti da mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare;
 - b) le spese di cui alla lettera precedente, alle condizioni ivi indicate e per importi **non superiori alla metà** di quelli sopra indicati, sostenute da soggetti di **età non inferiore a 35 anni** con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00, all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
- Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

AMMORTAMENTO AUMENTATO DEL 40% PER NUOVI BENI STRUMENTALI

[Art. 1, cc. 91-94, 97](#)

- Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il costo di acquisizione è maggiorato del 40%**.
- Fermo restando quanto disposto al punto precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la **deduzione** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.
- La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento **inferiori al 6,5%**, agli investimenti in **fabbricati e costruzioni**, nonché agli investimenti in beni di cui [all'allegato n. 3 annesso alla L. n. 208/2015](#).
- Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
- Le disposizioni **non producono effetti** sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli **studi di settore**.

ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI

[Art. 1, cc. 115-117](#)

- Le S.n.c, S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, **entro il 30.09.2016**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.
- Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.
- Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura **dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.
- Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
- Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. n. 131/1986).
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9 Tuir, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

15 gennaio 2016

**Imposte dirette (segue)****ESTROMISSIONE
DI BENI IMMOBILI
STRUMENTALI
PER IMPRENDITORI
INDIVIDUALI**[Art. 1, c. 121](#)

- L'imprenditore individuale che, **alla data del 31.10.2015**, possiede beni immobili strumentali, può, **entro il 31.05.2016**, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura **dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate.

**RIVALUTAZIONE
TERRENI E
PARTECIPAZIONI**[Art. 1, cc. 887, 888](#)

- È possibile la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2016** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
- Le imposte sostitutive possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate** annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30.06.2016**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2016**.
- Sui valori rideterminati si applica un'imposta sostitutiva pari **all'8%**.

**RIVALUTAZIONE
BENI
D'IMPRESA**[Art. 1, cc. 889-896](#)

- Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, **ad esclusione degli immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014**.
- La rivalutazione:
 - a) deve essere eseguita in bilancio o rendiconto dell'esercizio **successivo a quello in corso al 31.12.2014**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2016;
 - b) deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**;
 - c) deve essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura **del 10%**.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dal 3° esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2018), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del:
 - a) **16% per i beni ammortizzabili**;
 - b) **12% per i beni non ammortizzabili**.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati **in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1.01.2019), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
- Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso **alla data del 1.12.2017**.

**TRASMISSIONE
DEI DATI SANITARI
E DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA**[Art. 1, c. 949,
lett. a\), b\), e\)](#)

- I dati relativi alle prestazioni mediche erogate devono essere trasmessi **dal 2015** (anziché nel 2015) al sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1.01.2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari **e non accreditate**.
- Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, **possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie** acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.
- Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000,00 per soggetto terzo.
- Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel 1° anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** nei casi di **lieve tardività** o di **errata trasmissione dei dati stessi**, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

15 gennaio 2016

**IVA****AUMENTO ALIQUOTE IVA**[Art. 1, c. 6](#)

- L'aliquota IVA del **10%** è incrementata di 3 punti percentuali (13%) a decorrere dal **1.01.2017**.
- L'aliquota IVA del **22%** è incrementata di 2 punti percentuali (24%) dal **1.01.2017** e di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 1.01.2018.

**REVERSE CHARGE
PRESTAZIONI DELLE
IMPRESSE CONSORZIATE
AI SOCI**[Art. 1, c. 128](#)

- Al pagamento dell'IVA è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato (reverse charge) per le prestazioni di servizi rese dalle **imprese consorziate nei confronti del consorzio** di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura con il meccanismo dello *split payment* ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.
- L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, **dell'autorizzazione** di una misura di deroga.

**IMU-Tasi****IMU E TASI AL 50% PER
UNITÀ IMMOBILIARE IN
COMODATO AI FIGLI**[Art. 1, c. 10,
lett. a\) e b\)](#)

- Ai fini del calcolo dell'IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.
- La base imponibile IMU (e Tasi) è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) il **contratto sia registrato**;
 - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

**ESENZIONE IMU TERRENI
AGRICOLI**[Art. 1, cc. 10, lett. c\)
e d\), 11, 13](#)

- A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9.
- Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
 - c) a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2016 sono abrogate le precedenti disposizioni sull'individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti, nonché quelle relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni.
- È abrogata, inoltre, la facoltà, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere che i fabbricati rurali a uso strumentale **siano assoggettati all'IMU** nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'art. 13, c. 8 D.L. 201/2011.

SOGGETTI PASSIVI TASI[Art. 1, c. 14, lett. a\)](#)

- La TASI è a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**TASI IMMOBILE
DETENUTO
DA SOGGETTO DIVERSO
DAL TITOLARE**[Art. 1, c. 14, lett. d\)](#)

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia **detenuta** da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI** nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10.09.2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

**RENDITA CATASTALE
IMMOBILI A DESTINAZIONE
SPECIALE (IMBULLONATI)**[Art. 1, cc. 21-23](#)

- A decorrere dal 1.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni**, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, ne consegue che **non risultano più assoggettati a IMU gli impianti e i macchinari "imbullonati"**.
- A decorrere dal 1.01.2016 gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare **atti di aggiornamento**, ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19.04.1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri previsti.
- Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1.01.2016.

15 gennaio 2016



Altre imposte e tasse

IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTO "PRIMA CASA"

[Art. 1, c. 55](#)

- **L'aliquota del 2% dell'imposta di registro** prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso considerate "prima casa" e per gli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non dichiara nell'atto di acquisto di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, ossia nel caso in cui l'acquirente sia **già proprietario di altro immobile** per cui ha fruito delle agevolazioni per la prima casa; in tal caso è necessario **che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto**. In mancanza di detta alienazione, all'atto si applica quanto previsto nel caso di dichiarazione mendace.



Accertamento e riscossione

TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI IVA

[Art. 1, c. 130](#)

- Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nell'art. 55, c. 2 D.P.R. n. 633/1972 devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione**, o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato **entro il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- È abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D. Lgs. n. 74/2000.
- Fino alla scadenza di tali termini, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'IVA.

TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

[Art. 1, c. 131](#)

- Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato **entro il 31.12 del 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- È abrogato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato ex D. Lgs. n. 74/2000.
- Fino alla scadenza di tali termini l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla **sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

APPLICAZIONE DEI NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO

[Art. 1, c. 132](#)

- Le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta **in corso alla data del 31.12.2016** e ai periodi successivi.
- Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione** o di dichiarazione nulla, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai fini penali per alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente **sono raddoppiati** relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in cui è ricompresa la Guardia di Finanza) sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI TRASPORTI INTERNAZIONALI

[Art. 1, c. 653](#)

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 46-bis L. 298/1974, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da € 400,00 a € 1.200,00**.
- All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo**, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione.
- La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di **qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali**, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

15 gennaio 2016



Lavoro e previdenza

ESONERO 40% DEI CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

[Art. 1, c. 178](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, **decorrenti dal 1.01.2016** con riferimento a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2016**, è riconosciuto:
 - per un periodo **massimo di 24 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
 - **l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail;
 - **nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250,00** su base annua.
- L'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni.
- L'esonero è escluso in relazione alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all'art. 1, c. 118 L. n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

ALIQUTA CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

[Art. 1, c. 203](#)

- Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è **confermata al 27%** anche per l'anno 2016. Considerando l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%, l'aliquota contributiva complessiva è quindi pari a **27,72%**.



Agevolazioni

CONTRIBUTO SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN EURO 0, EURO 1 E EURO 2

[Art. 1, cc. 85, 86](#)

- In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un **contributo fino a un massimo di € 8.000,00** per ciascun autocaravan acquistato.
- Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita** ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
- Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere **dal 1.01.2016 e fino al 31.12.2016 e immatricolati entro il 31.03.2017**.

CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE ALBERGHIERE

[Art. 1, c. 320](#)

- Il credito di imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico-alberghiere è fruibile anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un **aumento della cubatura complessiva**, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 D.L. n. 112/2008.
- Entro 3 mesi dal 1.01.2016 sono stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, alle:
 - a) tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
 - b) tipologie di interventi ammessi al beneficio;
 - c) procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
 - d) soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
 - e) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE

[Art. 1, c. 984](#)

- Per l'anno 2016 agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di **€ 1.000,00**, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite delle risorse stanziare.
- Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un **certificato di iscrizione** rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.

**ALBO UNICO
DEI PROMOTORI
FINANZIARI**[Art. 1, c. 37](#)

- L'albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

**CANONI DI
LOCAZIONE E
REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO
DI AFFITTO**[Art. 1, c. 59](#)

- È **nulla** ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
- È fatto carico al **locatore di provvedere alla registrazione** nel termine perentorio di **30 giorni**, dandone documentata comunicazione, **nei successivi 60 giorni**, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale.
- Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la **restituzione delle somme corrisposte** in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
- È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.
- Per i contratti a **canone concordato** è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un **canone superiore** a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie.
- Per i contratti in regime di **libero mercato** è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un **canone superiore** a quello contrattualmente stabilito.
- Per i soggetti che optano per l'applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in **4 anni dalla data di registrazione** del contratto e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale** maggiorata dell'adeguamento, dal 2° anno, in base al 75% dell'aumento Istat ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.
- Nei casi di nullità, il conduttore, con azione proponibile nel termine di **6 mesi** dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la **locazione sia ricondotta a condizioni conformi** a quanto previsto dalla legge. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore **non abbia provveduto alla prescritta registrazione** del contratto nel termine previsto.
- Le disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi insorte dal 1.01.2016.

**RISCOSSIONE
CANONE RAI**[Art. 1, cc. 152-159](#)

- Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di **€ 100,00** (anziché € 113,50).
- La **detenzione di un apparecchio si presume** altresì nel caso in cui **esista un'utenza** per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto **ha la sua residenza anagrafica**. Allo scopo di superare le presunzioni, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, la cui mendacia comporta effetti, anche penali. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, e **ha validità per l'anno in cui è stata presentata**.
- Il canone di abbonamento è, in ogni caso, **dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti**, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
- Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in **10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il 1° giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
- In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella **prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute**.

**SOPPRESSIONE
TASSA UNITÀ DA
DIPORTO**[Art. 1, c. 366](#)

- È **soppressa** la tassa annuale di stanziamento sulle unità da diporto ex art. 16, c. 2 D.L. n. 201/2011.

ENTRATA IN VIGORE[Art. 1, cc. 992, 999](#)

- La L. n. 208/2015, salvo quanto diversamente previsto, **entra in vigore il 1.01.2016**.